

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1371, che costituisce l'« Opera contro l'analfabetismo » con sede in Roma. (*Gazzetta Ufficiale*, 17 ottobre 1921, n. 244).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, d'intesa coi ministri degli affari esteri, del tesoro e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per combattere l'analfabetismo degli adulti e della popolazione sparsa e fluttuante, a cominciare dalle regioni che hanno una più alta percentuale di analfabeti, e proporzionalmente alla popolazione delle regioni stesse, escludendo quelle dei maggiori centri abitati con più di 200,000 abitanti, si costituisce l'Opera contro l'analfabetismo, avente personalità giuridica e sede in Roma.

Art. 2. — L'Opera è amministrata e diretta da un Comitato composto di 8 membri: 4 di nomina Ministeriale in rappresentanza degli Enti sovventori e cioè: 2 per il Ministero della istruzione pubblica, 1 per il Ministero del tesoro, 1 per il Commissariato generale per la emigrazione, e 4 in rappresentanza delle qui sotto indicate Associazioni culturali, aventi ciascuna personalità giuridica, le quali vengono delegate all'azione contro l'analfabetismo.

Le Associazioni delegate sono:

1° le scuole per i contadini dell'Agro romano e delle paludi Pontine;

2° la Società Umanitaria, anche in rappresentanza dell'Unione culturale popolare e della Federazione nazionale delle biblioteche;

3° il Consorzio nazionale di emigrazione e lavoro;

4° l'Associazione per gl'interessi del Mezzogiorno.

I membri rappresentanti il Ministero dell'istruzione pubblica sono: il direttore generale per l'istruzione primaria e popolare, che avrà le funzioni di presidente del Comitato, e un funzionario superiore, tecnico della scuola, che avrà le funzioni di commissario direttivo per l'esecuzione dei deliberati del Comitato.

I membri rappresentanti le Associazioni culturali saranno designati dai rispettivi Uffici di presidenza o Consigli di amministrazione.

Art. 3. — L'incarico dell'azione contro l'analfabetismo, affidato alle associazioni delegate, e quindi la partecipazione dei rappresentanti di queste al Comitato, avrà la durata di un triennio a cominciare dal luglio 1921, e può essere rinnovato di triennio in triennio.

Se un anno prima della scadenza del triennio il ministro dell'istruzione pubblica non avrà con suo decreto dichiarato la decadenza dell'incarico in confronto di ciascuna associazione l'incarico s'intenderà rinnovato per il detto periodo di tempo.

Però dopo il 1° triennio l'accennata decadenza potrà essere decretata in qualunque momento, ed in tal caso l'incarico cesserà con la fine dell'anno scolastico in corso.

Art. 4. — Tanto i membri designati dalle Associazioni delegate, quanto quelli di nomina ministeriale, sono nominati per un triennio e sono confermabili.

Art. 5. — Il Comitato nomina un vice presidente scelto fra i rappresentanti delle Associazioni delegate, il quale sostituirà il presidente in caso di assenza.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta, assestandosi, in caso di parità di voti, voto doppio al presidente.

Art. 6. — Il Comitato:

a) assegna annualmente i fondi stabiliti per la lotta contro l'analfabetismo alle Associazioni delegate dopo aver stabilito per ciascuna di esse la zona di azione;

b) stabilisce criteri generali e le direttive amministrative dell'azione comune ad ogni Associazione delegata;

c) compila il bilancio interno dell'Opera, che rimette per l'approvazione al ministro dell'istruzione pubblica con relazione annuale sull'azione da esso svolta contro l'analfabetismo per mezzo delle Associazioni delegate e con proprie iniziative, anche di studi e di indagini;

d) esamina ed approva in sede preventiva e consuntiva il piano di lavoro e i bilanci di ogni Associazione delegata da allegarsi alla relazione generale del Comitato, che verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'istruzione pubblica e dell'emigrazione;

e) provvede ai servizi tecnici di carattere generale comuni ad ogni Associazione delegata;

f) ha facoltà di proporre in tempo utile e con almeno 3/4 di voti dei suoi componenti, al ministro dell'istruzione pubblica l'ammissione (da farsi con decreto Ministeriale) al finanziamento ed all'azione contro l'analfabetismo, di altri Enti sovventori e di altre Associazioni delegate idonee, che, se ammessi, nomineranno ciascuno un proprio rappresentante a far parte del Comitato stesso. Sarà aumentato in corrispondenza il numero dei rappresentanti l'Amministrazione dello Stato.

Art. 7. — Le norme per lo svolgimento dell'azione del Comitato di cui al presente decreto-legge saranno stabilite da un regolamento approvato dal ministro della pubblica istruzione di concerto col ministro del tesoro.

Art. 8. — L'azione delle Associazioni delegate si esplica per mezzo di scuole diurne, serali e festive.

Scuole diurne. — (Per figli di contadini, pastori, pescatori, minatori, braccianti, ecc.) da istituirsi presso nuclei di lavoratori a dimora stabile o temporanea, lontana dai centri e nelle campagne e presso cantieri ed opifici, dove si possono raccogliere almeno 20 alunni dai sei ai quattordici anni; con orario normale di 5 ore giornaliere per un corso di circa 180 lezioni continuative da tenersi nell'epoca più indicata dell'anno in relazione alle locali esigenze di lavoro e di vita.

Scuole serali. — (Per lavoratori come sopra ed operai) da istituirsi a complemento delle suddette scuole diurne, per analfabeti e semianalfabeti che hanno superato il 12° anno di età e che, per ragioni di lavoro compatibili con le leggi sul lavoro, non possono frequentare le scuole diurne; da istituirsi, altresì, nei centri abitati e presso opifici, laboratori, cantieri, ecc. ove si possano raccogliere almeno 15 alunni; con orario di almeno 2 ore giornaliere, per un corso di lezioni sufficiente allo svolgimento di un programma didattico che nella prima classe, conduca l'analfabeta a saper leggere e scrivere.

Scuole festive. — Da istituirsi nei centri come sopra, per corsi elementari, specialmente femminili, nonchè a complemento di quelle diurne e serali per lo svolgimento di un programma integrativo di cognizioni utili alla vita pratica professionale (industriale ed agricola), con impiego di svariati mezzi didattici, quali: le proiezioni, il cinematografo, le esperienze pratiche, le letture, le conferenze, ecc. e con opera di diffusione ed incremento di Biblioteche popolari fisse e circolanti ove se ne riconosca la pratica possibilità.

Art. 9. — Il programma didattico delle scuole diurne e serali è quello del corso elementare inferiore e il profitto degli alunni verrà

accertato alla fine di ogni corso con prove di esami di promozione e di compimento, tenute nella scuola stessa, secondo le norme delle vigenti leggi.

Art. 10. — Gli insegnanti delle scuole diurne saranno scelti dalle Associazioni delegate, e, se muniti del diploma di abilitazione, avranno riconosciuto valido, agli effetti della carriera magistrale, il loro servizio, intendendosi assegnata al corso diurno di almeno 160 lezioni la classificazione per un intero anno di servizio, e, per una parte di esso corso, una frazione proporzionale. Essi saranno iscritti al Monte pensioni.

Art. 11. — Gli insegnanti delle scuole serali e festive saranno scelti come sopra ed il loro servizio, per quelli abilitati, sarà valutato ai sensi dell'art. 21-*quater*, comma *D* del R. decreto-legge 25 maggio 1919, n. 999.

Essi potranno essere anche quelli di ruolo in servizio presso le scuole diurne dipendenti dall'Amministrazione scolastica provinciale o dai Comuni.

Art. 12. — Agli insegnanti verrà corrisposto un compenso sulla base di una diaria per ogni lezione compiuta e di un premio per ogni alunno promosso.

Ogni Associazione delegata determinerà per gli insegnanti alle sue dipendenze la misura delle due quote, che però dovrà essere approvata dalla Commissione secondo quanto stabilirà il regolamento.

Art. 13. — Agli insegnanti di ruolo dipendenti dai Comuni o dalle Amministrazioni scolastiche provinciali, i quali ne abbiano fatto domanda e questa sia stata accolta dall'Associazione delegata competente, sarà concesso, previo parere favorevole del rispettivo Consiglio scolastico provinciale e comunale, senza interruzione della loro carriera magistrale, il passaggio in servizio temporaneo dalle loro scuole a quelle diurne istituite dalle Associazioni delegate, le quali sosterranno il gravame delle spese di supplenza.

Art. 14. — La vigilanza sulle scuole di qualunque tipo, istituite dalle Associazioni delegate, sarà esercitata, oltre che dal Comitato e dai suoi organi, dai Regi ispettori scolastici e direttori didattici, i quali visiteranno le scuole d'accordo con le Associazioni delegate, redigendo verbali di visita in duplice copia da rilasciarsi, una alle Associazioni delegate ed una all'Ufficio scolastico provinciale per tutti gli effetti di legge.

Le spese di visita dei suddetti funzionari saranno a carico delle Associazioni delegate.

Sull'opera svolta dai Regi ispettori scolastici e direttori didattici, ai fini del presente articolo, riferiranno al Ministero gli ispettori centrali per l'istruzione primaria e popolare.

Art. 15. — I locali scolastici, l'arredamento, il materiale didattico — qualora la scuola nel corso serale e festivo non abbia sede nei locali delle scuole regolari diurne, come è di regola (nel qual caso tutto sarà fornito dal Comune) — saranno provveduti dalle Associazioni delegate col concorso dei Comuni, dei proprietari dei fondi, opifici, cantieri, ecc., e delle popolazioni interessate alla scuola.

Art. 16. — Le associazioni delegate all'azione contro l'analfabetismo sottostaranno a tutti i controlli di carattere amministrativo-contabile che il Comitato riterrà più opportuno.

Art. 17. — Le Associazioni delegate corrispondono con il Comitato e con le competenti autorità scolastiche e viceversa in esenzione di tassa per il carteggio ufficiale di contrassegno.

Art. 18. — Le Associazioni delegate apportano all'azione contro l'analfabetismo la loro organizzazione e il loro materiale e, mantenendo la loro attuale autonomia, regolano coi loro statuti ed ordinamenti interni tanto i rapporti economici e disciplinari con tutti coloro che prestano opera in seno e alle dipendenze di ogni Associazione, quanto gli atti amministrativi della gestione di ciascuna di esse, in armonia con quanto ha disposto in merito il Comitato.

Art. 19. — Alle spese dell'Opera contro l'analfabetismo si provvede con i seguenti fondi stanziati in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica:

a) lire 4,000,000 di cui all'art. 3 (capoverso A, e ultimo comma) del R. decreto Luogotenenziale 2 settembre 1919, n. 1723, e all'articolo 3 del R. decreto Luogotenenziale 5 agosto 1920, n. 1250;

b) lire 1,700,000, stanziato nel bilancio della istruzione pubblica per le spese inerenti alla istruzione degli adulti analfabeti mediante scuole serali e festive;

c) la somma che verrà annualmente assegnata dal Commissariato generale di emigrazione;

d) le somme destinate allo scopo da altri Enti sovventori ammessi, secondo l'art. 6 comma F), a far parte del Comitato.

I fondi di cui alle lettere c) e d) saranno versati in tesoreria con imputazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, e le corrispondenti somme saranno con decreto del ministro del tesoro inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica.

In apposito capitolo del bilancio predetto verranno stanziati i fondi necessari al funzionamento del Comitato, prelevandoli da quelli suindicati.

Art. 20. — L'Opera contro l'analfabetismo, con l'azione che svolgerà nei modi prescritti dal presente R. decreto-legge e dal regolamento, adempierà ai servizi scolastici per l'istruzione degli adulti

analfabeti, per i quali nel bilancio dell'istruzione pubblica è stanziato il fondo di lire 1.700,000, di cui al capitolo 31 dell'esercizio 1921-922.

Art. 21. — Le somme che il Comitato assegnerà ad ogni Associazione delegata saranno ratealmente pagate, come stabilirà il regolamento, ai presidenti di ciascuno di esso, con mandati a disposizione e di anticipazione in seguito a richiesta del presidente del Comitato.

I mandati a disposizione e quelli di anticipazione potranno essere amessi fino al limite massimo di L. 500,000.

Art. 22. — I fondi non erogati nell'esercizio non cadranno in economia, ma andranno in aumento dei fondi dei bilanci successivi.

Art. 23. — Col presente decreto si deroga a qualunque disposizione di legge e statuti di enti pubblici in contrasto con quanto in esso decreto si dispone.

Art. 24. — Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio dell'esercizio finanziario 1921-922 le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 25. — Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — CORBINO — TORRETTA —
DE NAVA — GIUFFRIDA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Determinazione del Commissariato Generale dell'emigrazione che approva i noli massimi per il trasporto degli emigranti per il terzo quadrimestre 1921.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del T. U. della legge sull'emigrazione approvata con R. D. 13 novembre 1919, n. 2205;

Udite le proposte dei vettori ed il parere della Direzione Generale della Marina Mercantile e delle Camere di Commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai RR. Ispettori di emigrazione, dalle Camere di Commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana, e di quelle pervenute dai RR. Consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Tenuto conto della classe e della velocità dei piroscafi e della qualità dei trasporti:

DETERMINA:

Articolo unico. — I noli massimi da adottarsi per il trasporto degli emigranti durante il terzo quadrimestre del corrente anno sono riconfermati nella misura stabilita con Decreto del 7 aprile 1921 per il secondo quadrimestre.

Roma, li 29 luglio 1921.

DE MICHELIS.

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 26 settembre 1921 n. 53

*Ai Prefetti, Sottoprefetti, Commissari
Civili, Questori, Sindaci, Ispettori
di emigrazione ed Istituti di as-
sistenza degli emigranti.*

Le Autorità Consolari della Repubblica Argentina esigono che anche i minorenni, dai 6 ai 15 anni, iscritti nel passaporto di chi li accompagna, abbiano la loro fotografia *debitamente autenticata* dall'Ufficio che rilascia il passaporto, rifiutando, in caso contrario, il visto per lo sbarco nel territorio della Repubblica.

Ad evitare che gli emigranti e i passeggeri, per il rifiuto del Console di vistare i passaporti, abbiano all'ultimo momento a risentire danni per la ritardata partenza, è necessario che gli Uffici incaricati del rilascio dei passaporti facciano sempre apporre la fotografia (preferibilmente in gruppo) dei minorenni che accompagnano il titolare e ne curino l'autenticazione.

Prego accusare ricevuta della presente.

*Il Commisario Generale
DE MICHELIS.*

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 8 ottobre 1921 n. 58

Alle RR. Questure

*Ai RR. Commissariati Civile della
Venezia Giulia e della Venezia
Tridentina*

e per conoscenza:

*Ai RR. Ispettorati dell'emigrazione
nei Porti del Regno.*

È stato a ragione lamentato l'inconveniente che piroscafi che trasportano nostri emigranti nell'America del Nord sono non di rado costretti a partire con posti vacanti, pel fatto che persone già provviste della dichiarazione di « assicurato imbarco » non ottengono il passaporto dalle RR. Autorità competenti, e quindi non si presentano fino all'ora in cui la nave deve salpare.

Poichè le Compagnie di Navigazione non possono riuscire all'ultimo momento di fare occupare quei posti da altri emigranti, l'inconveniente anzidetto reca non lieve pregiudizio anche alla nostra emigrazione in genere, in vista della circostanza che, come è noto, le partenze dei piroscafi in parola sono limitate.

Ad evitare tale inconveniente chiara emerge la necessità che, nel caso in cui a taluni emigranti provvisti di « assicurato imbarco » non possa essere *assolutamente* rilasciato il passaporto la R. Questura competente ne avverta subito il R. Ispettorato dell'emigrazione nel porto in cui avrebbe dovuto aver luogo l'imbarco, affinchè si possa provvedere in tempo all'assegnazione ad altri dei posti già riservati per loro. Deve peraltro, un tale avviso essere dato esclusivamente quando, come qui è detto, l'emigrante non possa avere a *priori* e solo per motivi personali il passaporto, poichè altrimenti, si andrebbe facilmente incontro al non meno increscioso inconveniente che all'atto della partenza del piroscafo si trovino pronti per l'imbarco tanto l'emigrante in antecedenza fornito dell'assicurato imbarco, quanto l'altro sostituito dalla Compagnia in seguito all'avviso di cui sopra, e ciò pel fatto, che il primo è riuscito ad ottenere all'ultimo momento il suo passaporto.

In vista poi di quanto sopra questo Commissariato, coglie l'occasione per raccomandare vivamente alle RR. Questure e ai RR. Commissariati Civili di sollecitare più che possibile il rilascio del passaporto agli emigranti provvisti di « assicurato imbarco », quando ben inteso nulla osti al rilascio di tale documento.

Sarà gradito un cenno di ricevuta della presente.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 7 ottobre 1921 n. 59

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti, Commissari Civili e Questori
e per conoscenza:

Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nel Regno e Segretariati emigrazione.

Prego SS. LL. far informare interessati che secondo recente ordinanza del Governo Canadese gli emigranti diretti al Canada debbono sui passaporti loro far apporre il visto del competente Console Britannico.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 11 ottobre 1921 n. 60

*Ai Prefetti, Sottoprefetti, Questori e
Commissari Civili nel Regno,
Alle RR. Autorità Diplomatiche e
Consolari d'Italia all'estero.*

Anche la Spagna attraversa in questo momento una grave crisi economica ed industriale e pertanto i nostri connazionali che si recano colà restano privi di lavoro e conseguentemente a carico del R. Governo per sussidi e rimpatri.

Ad evitare ciò il nostro Ambasciatore a Madrid, raccomanda vivamente che non vengano rilasciati passaporti nè visti per la Spagna a connazionali sprovvisti di mezzi e che non provino di essersi assicurati una occupazione colà esibendo un contratto di lavoro od un atto di chiamata vistato da quelle nostre Autorità consolari.

*Il Commissario Generale
DE MICHELIS.*

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 18 ottobre 1921 n. 61

*Agli Istituti di Assistenza agli emigranti nel Regno
e per conoscenza:
Ai RR. Ispettori di emigrazione ed
Uffici di frontiera.*

Ad evitare difficoltà ai nostri operai *specializzati* che vengono arruolati per l'estero ed altresì per dare maggior pregio all'emigrazione di questi operai, è necessario che gli Istituti di assistenza autorizzati al reclutamento adoperino speciale cura nell'accertarsi che gli operai che si offrono siano *proprio* del mestiere che si richiede. Importa a tale riguardo di tenere anche presente che vi è un grado di competenza tecnica al disotto del quale non si può andare, senza nuocere agli stessi operai e indirettamente alla nostra emigrazione in genere.

Gli operai non riconosciuti capaci, allorchè sono già arrivati al cantiere, vengono rifiutati senz'altro dalla Ditta assuntrice, e messi

così in posizione quanto mai imbarazzante e pregiudizievole, oppure vengono assegnati ad una categoria inferiore, con una diminuzione di mercede. Vi è tutto l'interesse da parte di imprese con pochi scrupoli di serbare un tale contegno, e conviene quindi di agire in guisa da non dare motivo di appiglio. L'operaio, dal canto suo, male accendiandosi ad un siffatto trattamento, ricorre agli Uffici di tutela, i quali, pur sempre disposti ad aiutare, vengono a trovarsi in posizione incresciosa pel fatto che manca base sana ad un reclamo.

Segue al danno materiale dell'operaio una responsabilità per lo meno morale ed uno scapito da parte dell'Istituto di assistenza che ha proceduto all'arruolamento, mentre invece anche da parte sua vi è tutto l'interesse di mantenere sempre alto il prestigio delle nostre istituzioni nel campo dell'emigrazione.

Non è il caso che questo Commissariato Generale indichi come gli Istituti di assistenza debbano procedere all'accertamento di cui si tratta, avendo essi tutti speciale competenza o sufficiente esperienza in materia. Ricorderò solamente, a titolo di compiacimento più che altro, come vi siano presso di noi Segretariati i quali, oltre a richiedere agli operai da arruolarsi certificati di data non recente da parte delle Ditte presso le quali essi hanno lavorato ed altri documenti dai quali chiaro risulti il loro mestiere, rimettono nei casi dubbi il giudizio sulla convenienza o meno di arruolare quel tale o quel tal altro operaio a una commissione paritetica e talvolta arrivano a far sottoporre l'operaio ad un breve esperimento presso una Scuola professionale o un cantiere.

È evidente, per altro, che ogni mezzo diretto ad accertare il mestiere dell'operaio, dev'essere rapido, poichè il ritardare oltre lo stretto necessario l'arruolamento, può far perdere occasioni e dar luogo ad inconvenienti non meno pregiudizievole di quelli suaccennati. L'esperienza insegna che quando l'operaio sa che si procede col rigore ad accertare il suo mestiere e la sua capacità, difficilmente si espone al rischio di essere scartato, per quanto il bisogno possa spingerlo a dichiarazioni inesatte, se non false, per farsi arruolare. Da qui l'opportunità di una costante azione di propaganda in tal senso da parte di ciascun Istituto di assistenza.

Allo scopo, poi, di facilitare agli operai arruolati l'ingresso nello Stato estero verso il quale sono diretti, è opportuno nei casi appunto di arruolamenti colettivi che l'Istituto arruolatore avverta in tempo e direttamente l'Ufficio Italiano di emigrazione della frontiera del passaggio di quegli operai pel confine, affinchè esso Ufficio possa, alla sua volta, prevenirne oltre la Ditta interessata, l'Ufficio estero di frontiera e l'Ufficio del Commissariato nello Stato di destinazione. Una tale norma conviene sia osservata specialmente nei casi di arruola-

mento di operai per la Francia, dando l'avviso anzidetto al R. Ufficio di Zona dell'emigrazione, stazione Porta Nuova, Torino.

Sono persuaso che, in vista dell'importanza del servizio che si tratta di regolare, si vorranno tenere sempre presenti le raccomandazioni di cui sopra.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 27 ottobre 1921 n. 64

*Alle RR. Autorità Diplomatiche e
Consolari d'Italia in Europa
Agli Uffici dipendenti del Commissariato
Generale dell'emigrazione
Agli Istituti di Assistenza agli emi-
granti nel Regno*

Essendo in pratica sorto qualche dubbio riguardo all'introduzione nel Regno delle masserizie ed oggetti usati appartenenti a nostri connazionali emigrati prima della guerra negli Stati ex nemici e che hanno poscia ripreso la loro residenza in patria, reputo opportuno il seguente schiarimento:

Usando uno speciale trattamento verso i nostri emigranti, il R. Ministero delle Finanze ha consentito che le masserizie e gli oggetti anzidetti vengano ammessi in franchigia oltre il termine perentorio fissato dalle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, e tuttora si può fruire di tale agevolezza.

A questo scopo è necessario che gli interessati presentino, di volta in volta, e direttamente alla Regia Dogana di entrata un qualche documento da cui risulti che si tratta realmente di masserizie usate appartenenti ad emigrati prima della guerra. Certificati in tal senso potrebbero essere rilasciati dalla Polizia o dall'Autorità comunale del luogo di provenienza e vidimati dal R. Consolato competente. La legalizzazione è gratuita nei casi d'indigenza.

La presente circolare è complemento di quella N. 40, del 25 settembre 1920, che concerne l'esportazione degli oggetti in parola dalla Germania.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.